



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

In vigore dal 1° agosto 2001

Regolamento per la partecipazione del personale dipendente dell'Università di Cagliari a società di cui all'art.2, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ed all'art. 11 del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dell'8 agosto 2000 n. 593

Approvato dal Senato Accademico nella seduta del 26/07/2001

Art. 1

Principi generali

1. Nel rispetto dei propri fini istituzionali, l'Università degli studi di Cagliari persegue gli obiettivi di promozione e sostegno della ricerca scientifica elencati nel decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, d'ora in avanti citato come d.lgs.297/99, prevedendo anche la partecipazione diretta del proprio personale a società di alta tecnologia, costituite o da costituire, previste dall'art.2, comma 1, lett. e), del d.lgs.297/99 e dall'art.11 del decreto Murst 8 agosto 2000, n. 593, di seguito citato come D.Murst 593/00.

2. La presenza di personale universitario alle società richiamate nel comma precedente è improntata a criteri di flessibilità e si attua garantendo la tutela dei dipendenti coinvolti nelle iniziative di cui al d.lgs.297/99 nella massima misura compatibile con l'interesse dell'Università al perseguimento dei propri fini istituzionali, e nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e correttezza delle procedure.

Art. 2

Modalità di partecipazione del personale universitario alle società di alta tecnologia

1. Previa autorizzazione, ai sensi del successivo art.5, potranno svolgere la propria attività a favore di società di alta tecnologia, costituite o da costituire, previste dal d.lgs.297/99 e dal D.Murst 593/00, il personale docente, i dottorandi di ricerca, i titolari di assegni di ricerca, nonché altro personale impegnato in attività di ricerca che sia

a) mantenuto in attività di servizio, o nel corso di studio, con partecipazione ai risultati di lavoro e di capitale delle ricerche, fatti comunque salvi i diritti dell'Università per conferimento di tecnologia o di immagine di cui ai successivi articoli 3 e 6, ed in particolare il riconoscimento ad essa, ai sensi del comma 1 del successivo articolo 3, del diritto ad una privativa di valore almeno pari alle somme a qualsiasi titolo corrisposte al dipendente partecipante;

b) posto in aspettativa senza assegni, con attribuzione dei risultati di lavoro e di capitale della ricerca alla società e al dipendente nei termini previsti dalla legislazione vigente, comunque restando salvi i diritti spettanti all'Università per conferimento di tecnologia o di immagine di cui ai successivi articoli 3 e 6.

c) distaccato ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.297/99.

2. L'autorizzazione sarà concessa, previa valutazione delle esigenze rappresentate, per un periodo non superiore a due anni, con possibilità di rinnovo o modifica delle condizioni e fatto salvo il diritto alla conservazione del posto; il rientro anticipato in servizio del dipendente, nelle condizioni lavorative originarie, sarà oggetto di valutazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta del dipendente medesimo, tenuto conto della eventualità di permanenza di suoi rapporti, anche di mera partecipazione, con la società di alta tecnologia interessata.

3. La revoca dell'autorizzazione potrà essere disposta, entro tre mesi dalla comunicazione dei motivi alla società interessata ed al dipendente, per giustificati motivi, oltre che nei casi di sussistenza di conflitti di interessi lesivi degli interessi

dell'Università e di violazione dell'obbligo di relazione periodica di cui al successivo articolo 4.

4. L'autorizzazione a favore di assegnisti e dottorandi di ricerca è subordinata al previo assenso, rispettivamente, del responsabile della ricerca e del Collegio dei docenti con contestuale richiesta motivata di sospensione ovvero di dichiarazione di compatibilità col rapporto in atto.

Art. 3

Attribuzione dei risultati delle ricerche svolte e partecipazione ai risultati dell'Università e/o del suo personale

1. Nei casi di autorizzazione di cui al precedente articolo 2, all'Università comunque competerà il corrispettivo dell'apporto fornito, valutato con stima accettata dalla società partecipata dal dipendente, e da regolarsi in termini di partecipazione periodica ai risultati della ricerca ovvero di liquidazione forfettaria in unica soluzione. In caso di distacco, di cui al precedente art.2, comma 1, lett.c), non potrà chiedersi alcun corrispettivo dell'apporto fornito dal personale qualora ci si avvalga del contributo ministeriale per l'assunzione di personale in sostituzione di quello distaccato, ai sensi dell'art.15 del D.Murst 593/00.

2. La materia, di cui al successivo articolo 6 riguardante la tutela del nome e dell'immagine dell'Università, sarà comunque oggetto di regolamentazione, nel rispetto anche delle indicazioni fornite dall'art.3, comma 2, del d.lgs.297/99 per l'adozione di accordi e intese con la società di alta tecnologia interessata, ovvero con i partecipanti alla medesima nel momento della costituzione, i quali si impegneranno a garantire con regole societarie e con comportamenti conseguenti l'applicazione della disciplina da parte della società e di eventuali futuri altri soci. Qualora gli accordi diano origine a successivi regolamenti della società sull'attività di ricerca, tali regolamenti dovranno rispettarne le indicazioni e comunque essere tempestivamente comunicati all'Università.

3. Gli accordi di cui al comma precedente potranno fra l'altro riguardare, secondo principi di tutela dell'interesse scientifico dell'Università e di economicità per la medesima, oltreché nel rispetto di trasparenza e correttezza contrattuale:

a- l'utilizzazione delle strutture dell'Università a mezzo di conferimento diretto o di ricorso a contratti di scambio a titolo gratuito o verso equo corrispettivo;

b- il trasferimento del *know how*, reso o meno oggetto di tutela brevettuale o analoga, a mezzo di contratti di cessione o di licenza, a titolo esclusivo o non esclusivo, senza o dietro corrispettivo;

c- l'utilizzazione di personale di qualunque livello e profilo e nelle forme giudicate più adeguate, anche al di fuori delle ipotesi di partecipazione diretta del personale medesimo alla società ai sensi del precedente articolo 2, sempre con il consenso del personale medesimo e nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione vigente;

d- nelle ipotesi di *spin-off*, la durata dell'intervento dell'Università o del suo personale, nonché l'eventuale effettuazione di azioni di tutoraggio ed assistenza;

e- la dismissione della partecipazione dell'Università o del suo personale, e la regolamentazione dei rapporti economici relativi ai beni e valori conferiti in caso di non restituzione dei medesimi o di variazione del loro valore rispetto all'inizio del rapporto;

f- i criteri di trasferimento dei risultati di *know how* e di innovazione da parte della società a terzi, con preferenza per enti o imprese che hanno condiviso l'iniziativa.

Art. 4

Regolamentazione delle ipotesi di conflitto di interessi

1. Al fine di evitare che si verifichino situazioni di conflitto di interessi del personale universitario interessato alla partecipazione a società di alta tecnologia con autorizzazione concessa ai sensi del presente regolamento, il personale in questione dovrà presentare, nella fase di istruzione del procedimento, una dichiarazione dalla quale emergano, con la massima trasparenza e senza dichiarazioni inesatte o reticenti, gli interessi del dipendente medesimo nella iniziativa e il livello dei dati dal medesimo posseduti sul valore e sulla potenzialità delle tecnologie suscettibili di trasferimento.

2. In pendenza dell'autorizzazione, il personale sarà impegnato ad informare l'Università di ogni nuova circostanza che possa risultare significativa ai fini della possibile lesione di interessi a danno dell'Università per conflitto con i propri interessi.

3. Nel momento della cessazione degli effetti dell'autorizzazione, il personale, sia nel caso nel quale intenda richiedere il reinserimento nella condizione lavorativa originaria, sia nel caso in cui intenda risolvere il rapporto di lavoro con l'Università, dovrà informare la medesima di ogni circostanza di potenziale conflitto tra i propri interessi e quelli dell'Università connessa alla persistenza di rapporti, anche di mera partecipazione, con la società di alta tecnologia interessata, o a prospettive di ulteriori sviluppi delle ricerche effettuate.

4. In ogni caso, il dipendente autorizzato ad operare in società di alta tecnologia ai sensi del presente regolamento sarà tenuto al rispetto assoluto degli obblighi di correttezza e riservatezza nei confronti dell'Università e delle attività da questa gestite, con l'obbligo di inviare annualmente una dettagliata relazione in merito all'attività svolta presso la società ed ai risultati del lavoro svolto.

Art. 5

Procedure di valutazione e decisioni connesse

1. Il Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere favorevole da parte del Senato Accademico, autorizza la partecipazione del personale, secondo quanto previsto al precedente art.2, comma 1, a società di alta tecnologia.

2. L'autorizzazione è subordinata alla presentazione dei risultati di una istruttoria effettuata -a seguito di iniziativa del personale interessato o della struttura presso la quale il medesimo opera- dall'organizzazione di cui all'art.9 del presente regolamento, tenendo conto dell'adeguatezza della partecipazione del personale dipendente a realizzare gli interessi dell'Università, in relazione ai seguenti elementi:

1) di carattere generale, relativi all'oggetto della società presso la quale il personale svolgerà la propria attività e alla sua capacità di contribuire al perseguimento dei fini istituzionali dell'Università;

1. la presenza di attività ad alto contenuto scientifico e tecnologico;
2. la valorizzazione ed il trasferimento tecnologico dei risultati delle ricerche;
3. la formazione che il personale autorizzato potrebbe maturare;
4. la collaborazione della società con enti e organismi sovranazionali;
5. il supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche;
6. in caso di *spin-off*, il *business plan*;

2) relativi alla specifica iniziativa, attinenti alla natura della società alla quale il dipendente parteciperà e le sue caratteristiche significative, quali tra l'altro:

1. l'applicazione o meno del diritto italiano;
2. lo scopo di lucro o mutualistico;
3. la destinazione dei risultati della ricerca, tenuto conto dell'oggetto e della natura dei partecipanti;
4. la destinazione dei risultati economici della gestione;
5. il rischio economico che la partecipazione del dipendente può comportare;
6. la dimensione dell'ente e della sua struttura organizzativa;
7. il carattere aperto o chiuso delle partecipazioni;
8. la durata dell'iniziativa ed i ruoli di "incubazione" o tutoraggio eventualmente da svolgere, nonché le eventuali condizioni di dismissione delle partecipazioni limitate a fasi di avvio delle iniziative.

3) ulteriori, miranti a chiarire l'interesse dell'Università, come:

1. l'eventuale utilizzo dell'iniziativa per l'esecuzione di un programma nazionale o internazionale di ricerca;
2. le caratteristiche degli altri partecipanti, da valutare al fine di evitare rischi di carattere economico o per l'immagine;
3. il ruolo che l'Università è chiamata a svolgere in termini di sostegno tecnico e finanziario;
4. i termini dell'eventuale coinvolgimento di beni, strutture e personale e i riflessi di tale coinvolgimento sulla normale funzionalità dell'attività istituzionale;
5. le prospettive di riconoscimento ai dipendenti universitari di un ruolo negli organi della società ed i riflessi di tale assunzione di ruolo sulla funzionalità dell'attività istituzionale.

3. L'istruttoria di cui al comma 2 del presente articolo dovrà altresì verificare se sussistano, tenuto conto della rilevanza scientifica ed economica dell'iniziativa, esigenze di scelta a mezzo di avviso pubblico degli altri soggetti partecipanti alle iniziative di costituzione di società di alta tecnologia partecipate da personale autorizzato dell'Università. In caso positivo, nelle procedure di individuazione dei potenziali partecipanti alla gara, dovrà tenersi conto degli elementi di valutazione emersi.

Art. 6

Tutela del nome e dell'immagine dell'Università e del suo personale

1. Negli accordi collegati alla costituzione di società di alta tecnologia con la partecipazione di personale universitario, autorizzato ai sensi dell'art.2 e 5 del presente regolamento, dovranno essere previste regole circa la spendita e la utilizzazione del nome e dell'immagine dell'Università, anche con riferimento ai Dipartimenti interessati.

2. In particolare, dovranno evitarsi comportamenti che possano ledere nome ed immagine dell'Università e dovrà garantirsi l'attribuzione ad essa e ai Dipartimenti interessati, in caso di risultati della ricerca, del giusto riconoscimento dell'apporto anche in termini di nome ed immagine direttamente forniti o di collegamento con il proprio personale coinvolto.

Art. 7

Referenti dell'Università per le iniziative partecipate

1. Per ogni iniziativa di cui al presente regolamento, il Rettore, nel rispetto dei principi fissati nell'art.5, ferme restando le competenze dei Dipartimenti coinvolti nell'iniziativa - nonché delle Facoltà per quanto concerne l'indicazione delle modalità per l'assolvimento degli eventuali obblighi didattici da parte del personale docente interessato -, impegna il dipendente universitario operante nella società in questione, ovvero altro soggetto appartenente all'organizzazione di cui al successivo articolo 9, a verificare, nella gestione della partecipazione, il rispetto delle regole e degli adempimenti di cui al presente regolamento, ed in particolare ad operare perché il Consiglio di amministrazione e la struttura competente di cui al successivo articolo 9 dispongano di adeguata informazione sullo stato dell'iniziativa partecipata e sull'insorgenza di questioni di particolare rilievo.

Art. 8

Informazione sui servizi prestati

1. La struttura di cui al successivo articolo 9 fornirà periodica informazione sui servizi prestati ai sensi del presente regolamento e sui tempi previsti per la istruzione delle azioni da svolgere.

2. I tempi di prestazione dei servizi previsti dal presente regolamento nei rapporti con le società di alta tecnologia dovranno risultare quanto più possibile ridotti e comunque compatibili con gli obiettivi di efficienza adeguati alla partecipazione dell'Università o del proprio personale a società di alta tecnologia.

Art. 9

Organizzazione dell'Amministrazione centrale preposta

1. Il Rettore, su parere conforme del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione, individua una struttura, costituita o da costituire, che svolge l'attività istruttoria e ogni altra attività prevista dalle disposizioni che precedono, curando il monitoraggio degli effetti della eventuale partecipazione del personale dipendente alle iniziative disciplinate dal presente regolamento.

2. La struttura di cui al comma 1 è dotata di adeguate risorse operative e di personale, ai fini di una gestione complessiva, organica ed organizzata, di tutte le iniziative e della predisposizione di una informazione adeguata anche alle esigenze di conoscenza e valutazione del Consiglio di Amministrazione; essa fornisce alle strutture scientifiche direttamente coinvolte l'assistenza, giuridica e tecnica, necessaria per la migliore gestione della partecipazione nelle società di alta tecnologia.